

Scudo fiscale: nuovi chiarimenti dall'Agencia

a cura di Antonio Gigliotti

Con la Circolare n. 6 del 19.02.2010 l'Agencia delle Entrate risolve alcune questioni riguardanti la proroga dello scudo fiscale.

Tra i più importanti chiarimenti forniti, si evidenzia il fatto che l'Agencia ha affermato che l'affidamento di un immobile ad una società fiduciaria residente esonera il contribuente dalla compilazione del quadro RW.

Inoltre l'applicazione dell'aliquota del 6% comporta che l'operazione venga perfezionata entro il 28 febbraio 2010, **il termine è tassativo nonostante cada di sabato**, dal 1° marzo l'aliquota sale al 7 per cento.

Scudo fiscale quater

Come noto, l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 ha **riaperto i termini per l'effettuazione delle operazioni di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute all'estero** a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, confermando l'originario impianto normativo contenuto nell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Sulla base delle nuove disposizioni, le operazioni di rimpatrio e/o di regolarizzazione delle predette attività possono essere effettuate fino al 30 aprile 2010.

Ai fini del conseguimento degli effetti dell'emersione per le operazioni di rimpatrio e/o di regolarizzazione effettuate nel suddetto intervallo temporale **l'imposta straordinaria dovuta è pari al:**

- a) 6 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate, per le operazioni di emersione effettuate dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010;
- b) 7 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate, per le operazioni di emersione effettuate dal 1° marzo al 30 aprile 2010.

L'Agenzia delle Entrate con la **Circolare n. 6 del 19.02.2010** ha fornito alcuni chiarimenti su tale materia.

Scadenza del 28 febbraio

Tra i più importanti chiarimenti forniti l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che la **data del 28 febbraio 2010** cade in un **giorno festivo** ma ad essa **non può essere applicata la disposizione contenuta nell’articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che considera tempestivo il versamento effettuato il primo giorno lavorativo successivo**, non trattandosi in tal caso di un versamento di somme all’Erario.

La scadenza si riferisce, infatti, alla **fornitura della provvista da parte del contribuente per il pagamento dell’imposta straordinaria a cura dell’intermediario abilitato**, che può avvenire anche trattenendo il relativo importo dal denaro rimpatriato o attraverso la provvista fornita dallo stesso contribuente.

Nella prima ipotesi, rileva la data dell’addebito, mentre nella seconda rileva la data di versamento o di disposizione per il pagamento ovvero per il bonifico ad altro intermediario, qualora non vi sia coincidenza tra l’intermediario presso il quale è detenuto il conto corrente e l’intermediario cui è presentata la dichiarazione riservata.

L'intermediario effettua il versamento dell'imposta straordinaria utilizzando i **codici tributo** già istituiti:

- 8107 per l'imposta relativa alle operazioni di rimpatrio;
- 8108 per l'imposta relativa alle operazioni di regolarizzazione.

Operazioni intervenute tra il 16 dicembre e 29 dicembre 2009

La circolare chiarisce inoltre come eventuali **operazioni effettuate tra il 16 ed il 29 dicembre 2009** non rientrano nel campo di applicazione dello scudo fiscale in quanto la riapertura opera in forza di una disposizione di legge esclusivamente a partire dal 30 dicembre.

Cause ostative

Anche con riferimento alle nuove operazioni di emersione è stata tenuta in considerazione **la eventuale presenza di cause ostative**.

Pertanto, se alla data del 30 aprile 2010, le operazioni di emersione non sono ancora concluse per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato, gli effetti derivanti dalla dichiarazione riservata si producono in ogni caso a condizione che le medesime operazioni siano perfezionate entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma e, comunque, non oltre la data ultima del 31 dicembre 2010 indicata nella circolare n. 50/E del 30 novembre 2009.

L'imposta straordinaria deve essere comunque corrisposta entro la scadenza fissata dalla norma.

Il rimpatrio giuridico ed il rapporto con le fiduciarie

Secondo quanto previsto dell'Agazia delle Entrate è possibile **procedere alla sanatoria** attraverso la stipula di un contratto di amministrazione con società fiduciarie residenti, le quali attuano l'operazione di rimpatrio anche senza ricorrere allo schema dell'intestazione fiduciaria del bene.

In tale ipotesi

- il contratto in questione può avere anche **durata illimitata**
- **in base al contratto la fiduciaria deve compiere tutti gli atti giuridici di amministrazione dei beni** (tra i quali, ad esempio, versamento dell'imposta straordinaria, locazione o alienazione del bene, esercizio dei diritti di voto e altri diritti patrimoniali, regolamento dei flussi finanziari, ecc.) secondo le specifiche istruzioni impartite dal contribuente;
- l'intermediario deve **applicare e versare le ritenute alla fonte** o le **imposte sostitutive** sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto e, quando le ritenute sono applicate a titolo d'acconto o non sono previste, a effettuare le comunicazioni nominative all'Amministrazione finanziaria nel modello 770;
- per tutto il periodo di durata del contratto, **non sussistono obblighi di monitoraggio fiscale** sia per il contribuente (**non tenuto, quindi, alla compilazione del modulo RW**) sia per gli stessi intermediari.

1 marzo 2010

Antonio Gigliotti